

STATUTO

VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA VENEZIA 26

Numero REA: RA - 181640

Codice fiscale: 02214290393

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 30214/6811 di repertorio	
	STATUTO	
	COOPERATIVA SOCIALE "VILLAGGIO GLOBALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO	
	Articolo 1 - Denominazione, sede, durata.	
	E' costituita una società cooperativa di utenza e lavoro	
	denominata "VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE" in breve	
	"Villaggio Globale coop. soc."	
	La Cooperativa ha sede legale a Ravenna.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può	
	trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché	
	istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	filiali fuori della propria sede sociale.	
	La Cooperativa ha durata fino al 2050. Tale durata potrà	
	essere prorogata, così come anticipatamente sciolta, con	
	delibera dell'assemblea dei soci.	
	Articolo 2 - Scopo sociale.	
	La Cooperativa, non persegue scopi di lucro ed opera nel	
	rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge	
	nonché degli altri principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo internazionale.	
	a) La Cooperativa, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 N.	
	381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	

	cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi	
	rientranti nella previsione di cui all'art. 1 primo comma	
	lett. a) della stessa.	
	La Cooperativa	
	- tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera,	
	altresi, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e	
	continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	- riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo	
	della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e	
	priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori	
	condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo	
	economico, sia sotto quello della qualità del lavoro.	
	- riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei	
	propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte	
	e incentiva la formazione professionale e la formazione	
	politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi	
	connessi agli scopi sociali della stessa.	
	Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa	
	sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto	
	delle norme vigenti.	
	La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle	
	Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	In particolare la Cooperativa individua nella effettiva	

	affermazione dei "diritti universali della persona umana" così	
	come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti	
	dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni	
	Unite in data 10 dicembre 1948, lo strumento privilegiato al	
	fine di perseguire lo scopo generale della comunità alla	
	promozione umana.	
	In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle	
	categorie di cittadini più deboli e che trovano maggiori	
	ostacoli nell'affermazione dei propri diritti a causa di età,	
	condizioni economiche e sociali, stato di salute, grado di	
	istruzione, ecc.	
	Inoltre, consapevoli del ruolo che l'economia ha assunto	
	all'interno della nostra società contemporanea, particolare	
	attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici	
	e sociali contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti	
	dell'Uomo.	
	I soci della cooperativa si propongono pertanto di contribuire	
	a realizzare i seguenti scopi:	
	- lo sviluppo umano, sociale, culturale, economico e	
	tecnologico delle classi meno abbienti in Italia e all'estero,	
	senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, ideologia	
	politica, con riferimento particolare ai soggetti	
	economicamente più deboli, favorendo il loro accesso al	
	mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della	
	"Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della	

	"Carta Italiana del Commercio Equo e Solidale";	
	- la salvaguardia dei patrimoni sociali, culturali, naturali	
	ed umani delle popolazioni dei Paesi Poveri;	
	- lo sviluppo nel nostro Paese di una cultura ed una	
	sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura, all'uso	
	sostenibile sue risorse e alla difesa della salute;	
	- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti	
	settori:	
	1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni	
	economicamente svantaggiati;	
	2) finanza etica;	
	3) turismo responsabile;	
	4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di	
	disagio ed emarginazione;	
	corretto rapporto essere umano-ambiente.	
	La Cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e	
	di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche	
	in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti	
	l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del presente statuto.	
	Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà	
	aderire ad una delle associazioni di rappresentanza	
	riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi	
	od altri organismi economici e cooperativistici la cui	
	attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.	

	Articolo 3 - Oggetto sociale.	
	La Cooperativa ha per oggetto l'esercizio, col lavoro	
	conferito dai propri soci, di quanto segue:	
	- la gestione di attività sociali educative e formative a	
	favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se	
	portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;	
	- la distribuzione di prodotti e materiale informativo che	
	attivino processi di crescita nei settori di produzione,	
	ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di	
	particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose;	
	- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che	
	consentano ai soci e/o ai consumatori un rapporto il più	
	possibile diretto con gruppi associati di produttori	
	svantaggiati di aree marginali del mondo volto, a permettere	
	ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di	
	accedere al mercato a condizioni eque.	
	L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le	
	modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del	
	Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione	
	Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale	
	(Agices).	
	In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la	
	cooperativa può:	
	- organizzare e gestire "Botteghe del Mondo" (spacci di	
	vendita a soci e negozi per la vendita al minuto e	

	all'ingrosso) dove proporre ai propri soci, al pubblico e ad	
	altre realtà economiche, l'acquisto di prodotti provenienti da	
	pratiche economiche di cui al precedente art. 2 numeri 1 e 4;	
	- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti	
	e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o	
	importati direttamente o tramite terzi, curandone la	
	distribuzione sul territorio nazionale o estero;	
	- gestire servizi educativi e di conoscenza interculturale,	
	per favorire la pace e la promozione umana, per la difesa dei	
	diritti, per lo sviluppo dell'integrazione fra i cittadini e	
	per l'inserimento sociale;	
	- svolgere attività di informazione, di promozione e di	
	organizzazione di seminari e corsi di formazione	
	professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o	
	con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e	
	di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni,	
	libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i	
	soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:	
	a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà	
	sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica,	
	politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e,	
	più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente	
	svantaggiate;	
	b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;	
	c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della	

	Cooperativa.	
	- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale,	
	educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con	
	annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti	
	e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il	
	benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci,	
	delle loro famiglie e della comunità in genere;	
	- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei	
	prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per	
	sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso	
	l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e	
	altri momenti di aggregazione;.	
	- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando,	
	producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o	
	in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse	
	archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico	
	o economico o sociale;	
	- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione,	
	atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai	
	punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci	
	della cooperativa;	
	- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con	
	enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica	
	dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della	

	cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa	
	anche con il contributo della U.E.;	
	- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi	
	anche presso scuole, enti pubblici e privati su tematiche e/o	
	aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;	
	- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di	
	promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di	
	intervento della cooperativa;	
	- realizzare attività di confezionamento e allestimento in	
	conto proprio dei prodotti;	
	- effettuare attività di catering all'interno delle proprie	
	sedi e all'esterno presso terzi e/o in altre forme;	
	- organizzare e gestire in conto proprio reti telematiche,	
	centri di programmazione ed archiviazione dati, software	
	gestionali, stazioni e/o nodi informatici gestori di	
	informazioni relative alle tematiche e/o aspetti concernenti	
	le aree di intervento della cooperativa;	
	- organizzare mostre, incontri, conferenze, seminari,	
	trasmissioni televisive e radiofoniche aventi ad oggetto	
	tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della	
	cooperativa;	
	- organizzare e gestire centri di documentazione, biblioteche,	
	librerie, centri polivalenti di studio e discussione, aventi	
	tutti ad oggetto e riferimento le tematiche e/o aspetti	
	concernenti le aree di intervento della cooperativa;	

	- Promuovere, organizzare e gestire attività di informazione,	
	formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non	
	violenta dei conflitti e di educazione alla pace.	
	Nell'esercizio della propria attività la Cooperativa potrà	
	quindi:	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività per la raccolta di	
	prestiti, alle condizioni previste dal successivo articolo 18.	
	Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma;	
	- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari,	
	creditizie e finanziarie, che riterrà opportune, purché nei	
	modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente	
	Statuto;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli	
	scopi sociali e, comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinente ai medesimi;	
	- consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi	
	economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le	

	attività previdenziali, assistenziali, ricreative e	
	mutualistiche;	
	- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative	
	idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti	
	tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i	
	principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;	
	- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà inoltre collegarsi nelle forme più	
	opportune con altre imprese; anche cooperative, sia per	
	approvvigionarsi a migliori condizioni delle materie prime e	
	degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività,	
	sia per renderle partecipi della migliore utilizzazione delle	
	proprie attività e dei propri esercizi; potrà anche, senza	
	fini di collocamento presso terzi ed in stretta osservanza	
	delle disposizioni previste dalle Leggi n. 1/1991 e n.	
	197/1991, assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in altre imprese cooperative, o legate al	
	movimento cooperativo, anche se costituite in forma	
	cooperativa, e dare adesione ad altri enti ed organismi	
	economici, morali, culturali e assistenziali, anche per scopi	
	consortili, e diretti a consolidare le imprese cooperative, ad	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, l'assicurazione	
	ed il credito; potrà partecipare, anche con obbligazioni, a	
	tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare	

	con l'esempio, nei rapporti tra i soci ed in quelle fra essi e	
	gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami	
	di solidarietà.	
	TITOLO II	
	I SOCI COOPERATORI	
	Articolo 4 - Presupposti, condizioni di ammissione e tipologie	
	di soci.	
	Possono essere soci le persone fisiche di cittadinanza	
	italiana o estera, residenti in Italia o che svolgono in	
	Italia attività lavorativa, la cui domanda di adesione sia	
	stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà	
	essere né inferiore al minimo né superiore al massimo	
	stabilito dalla legge.	
	Non possono essere ammessi a soci cooperatori gli interdetti,	
	gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che,	
	dichiaratamente, non intendano svolgere le attività descritte	
	o disconoscano i valori riconosciuti come fondanti dalla	
	cooperativa o che esercitino in proprio imprese identiche od	
	affini con quella della cooperativa.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività oggetto della Cooperativa.	
	I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:	
	- soci fruitori, utenti dei servizi o dei prodotti	

	commercializzati dalla Cooperativa; il cui coinvolgimento	
	nella vita sociale attiene al solo godimento dei servizi/beni	
	forniti, anche indirettamente, nel senso che possono diventare	
	soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività	
	educative;	
	- soci lavoratori retribuiti, secondo le modalità previste dal	
	regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3	
	aprile 2001 n. 142, che prestano la propria attività	
	lavorativa a favore della Cooperativa, anche come liberi	
	professionisti;	
	- soci volontari, che contribuiscono alla realizzazione degli	
	scopi sociali con il proprio apporto volontario, spontaneo e	
	gratuito.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta con:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, se trattasi di persona fisica;	
	b) la ragione sociale, la sede legale e la delibera	
	dell'organo competente in merito all'adesione alla	
	Cooperativa, se trattasi di persona giuridica;	
	c) la tipologia di socio prescelta;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge e dal presente	
	statuto; per quanto riguarda le persone giuridiche è richiesta	

	la sottoscrizione di almeno 10 (dieci) quote sociali;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola	
	compromissoria di cui ai successivi articoli 32 e 33.	
	Qualora si tratti di ente diverso dalla persona fisica, alla	
	domanda di ammissione dovranno essere allegati lo statuto	
	sociale e l'estratto del verbale relativo alla deliberazione	
	di adesione adottata dall'organo sociale competente contenente	
	l'indicazione delle generalità e della qualificazione del	
	delegato a sottoscrivere la domanda ed eventualmente della	
	persona incaricata di rappresentare la società nei confronti	
	della cooperativa.	
	Le quote sottoscritte dovranno essere versate nei termini	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al presente articolo e la inesistenza delle	
	cause di incompatibilità indicate nell'articolo 8, delibera	
	sulla domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno	
	l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la	
	propria decisione.	
	Articolo 5 - Scioglimento del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte,	
	recesso, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche,	

	anche dal loro scioglimento.	
	Articolo 6 - Recesso del socio.	
	Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il socio può	
	recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa quando non	
	intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi	
	sociali nell'ambito della cooperativa. Il recesso dovrà essere	
	comunicato per iscritto mediante cartolina postale o fax alla	
	cooperativa con preavviso di almeno tre mesi. I tre mesi	
	decorrono dal timbro d'arrivo dell'Ufficio Postale e dalla	
	data di ricezione del fax.	
	Articolo 7 - Esclusione socio.	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei	
	soci cooperatori:	
	a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di	
	ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi	
	causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;	
	b) che non ne osservi lo statuto, i regolamenti interni ed	
	ogni altra prescrizione degli organi della società adottati in	
	attuazione dei programmi;	
	c) che venga meno all'obbligo di collaborazione agli scopi	
	della cooperativa;	
	d) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	prevista dall'articolo 4.	
	Articolo 8 - Decadenza.	

	Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione	
	alla cooperativa e che non sia più in grado di collaborare	
	agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è	
	demandato al Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 9 - Comunicazioni.	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate al socio mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 10 - Liquidazione della quota.	
	I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto:	
	a) al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente	
	versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento	
	del rapporto sociale, decurtata da eventuali perdite	
	d'esercizio e comunque in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato; il pagamento deve essere effettuato	
	entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso,	
	b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito,	
	che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui	
	all'articolo 12.	
	Quanto sopra fatto salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido.	
	Articolo 11 - Morte del socio.	
	In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso	

	del valore nominale delle quote con modalità previste nel	
	precedente articolo.	
	Articolo 12 - Richiesta di rimborso.	
	I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio	
	defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui	
	all'articolo 10 per iscritto entro e non oltre la scadenza di	
	un anno dallo scioglimento del rapporto.	
	Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute,	
	con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo	
	di riserva legale indivisibile.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 13 - Patrimonio sociale.	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle	
	quote sociali, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00	
	(venticinque/00)	
	b) dalla riserva legale indivisibile;	
	c) da eventuali altre riserve.	
	Sono ammessi conferimenti da parte dei soci, oltre che di	
	denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli	
	articoli 2342 e 2343 del Codice Civile.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti	

	delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate	
	per rivalutazione e/o per ristorno.	
	Articolo 14 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle	
	quote.	
	Le quote sono sempre nominative e indivisibili, e non possono	
	essere cedute a terzi con effetto verso la società, né possono	
	essere sottoposte a pegno o vincolo, senza la preventiva	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote	
	deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione	
	mediante lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.	
	Il provvedimento che nega al socio cooperatore	
	l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Il numero complessivo delle quote possedute per ciascun socio	
	non può superare il limite stabilito dalla legge.	
	Articolo 15 - Riserve.	
	Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere	
	ripartite tra i soci, sotto qualsiasi forma, né durante la	
	vita della società, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi	

	dell'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	TITOLO IV	
	BILANCIO	
	Articolo 16 - Esercizio sociale.	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni	
	di legge in materia e con criteri di prudenza. Nel bilancio	
	devono essere riportati separatamente i dati dell'attività	
	svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse	
	gestioni mutualistiche.	
	L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale (se nominato)	
	documentano nella nota integrativa la condizione di mutualità	
	prevalente, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo deve indicare nella relazione di cui	
	all'articolo 2428 del Codice Civile i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in	
	conformità con il carattere cooperativo della società; nella	
	stessa relazione l'Organo Amministrativo deve altresì	
	illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel	

	caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di	
	dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne	
	segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428	
	del Codice Civile.	
	Articolo 17 - Destinazione degli utili.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali, destinandoli come segue:	
	a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale,	
	ai sensi dell'articolo 2545 quater del Codice Civile ;	
	b) una quota alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativi	
	riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S.	
	14.12.1947, n.1577 cui la cooperativa aderisce; in difetto di	
	adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del	
	Lavoro;	
	c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti ed alle condizioni previste	
	dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà	
	deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo	
	di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi	

	conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno	
	dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno	
	devoluti al fondo di riserva ordinario.	
	Articolo 18 - Prestiti dei soci.	
	La società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni	
	previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito	
	regolamento interno approvato dall'Assemblea.	
	I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi	
	di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di	
	interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato	
	dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alle norme	
	vigenti, ed in ogni caso mai in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Il socio	
	potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso	
	inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	TITOLO V	
	GLI ORGANI SOCIALI	
	Articolo 19 - Organi della società.	
	Gli organi della società sono:	
	- l'Assemblea dei soci ;	
	- il Consiglio di Amministrazione ;	
	- il Collegio Sindacale (se nominato).	

	Articolo 20 - Assemblea dei soci.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci	
	sottopongano alla loro approvazione.	
	In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci i	
	seguenti poteri:	
	1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori, previa determinazione del	
	loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro	
	revoca;	
	3. la determinazione della misura dei compensi da	
	corrispondersi agli amministratori, per la loro attività	
	collegiale;	
	4. la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque	
	opportuna, nonché la revoca, dei componenti del Collegio	
	Sindacale, l'elezione tra questi del Presidente e la	
	determinazione dei compensi loro spettanti;	
	5. l'eventuale conferimento, ai sensi dell'articolo 2477,	
	primo comma, del Codice Civile, e la revoca, dell'incarico di	
	revisore contabile, nonché la determinazione del corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore contabile;	
	7. le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente	

	statuto;	
	8. la decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	9. l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo	
	articolo 24, del regolamento contenente i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la	
	Cooperativa e i soci;	
	10. l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;	
	11. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori e dai soci.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante	
	deliberazione assembleare (ai sensi dell'articolo 2479 bis del	
	Codice Civile). L'azione sociale di responsabilità contro gli	
	amministratori, di cui al precedente punto n.7, può essere	
	esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o	
	transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni	
	previste dall'articolo 2476 del Codice Civile, con riferimento	
	al numero dei voti spettanti ai soci.	
	Articolo 21 - Assemblea: convocazione, costituzione	
	dell'assemblea e validità delle deliberazioni.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle	

	materie da trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora	
	della prima e della eventuale seconda convocazione. La seconda	
	convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore	
	dopo la prima.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere trasmesso con lettera	
	raccomandata od anche tramite telefax o posta elettronica	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci ovvero mediante avviso	
	consegnato a mano.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal comma precedente,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno	
	si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purché nel territorio provinciale.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di	
	cui al precedente articolo 16. L'Assemblea si riunisce inoltre	
	quante volte gli Amministratori lo credano necessario o ne sia	

	fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i	
	soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a	
	maggioranza degli intervenuti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza	
	degli intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Qualora si tratti di deliberazioni inerenti lo scioglimento	
	anticipato, il mutamento dell'oggetto, la trasformazione del	
	tipo e la fusione della società, o comunque variazioni	
	dell'atto costitutivo, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto	
	favorevole di almeno la metà (1/2) dei soci.	
	Articolo 22 - Assemblea: diritto di voto.	
	Hanno diritto di voto all'assemblea i soci che risultano	
	iscritti al libro dei soci.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote	
	possedute.	

	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro	
	socio, non amministratore e non sindaco, che abbia diritto di	
	voto, nel rispetto delle limitazioni di legge e mediante	
	delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più	
	di tre soci oltre a se stesso.	
	Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate	
	nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 23 - Assemblea: funzionamento.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di	
	questi, rispettivamente dal Vice Presidente (o dal consigliere	
	più anziano di età tra quelli presenti) o da un socio eletto	
	dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti e/o rappresentati.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario,	
	e, quando occorrono, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee di variazione dell'atto costitutivo	
	deve essere redatto da un notaio.	

	Articolo 24 - Amministrazione.	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di	
	3 ad un massimo di 21, eletti tra gli iscritti nel libro di	
	soci	
	Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è	
	determinato dall'assemblea prima dell'elezione.	
	Gli amministratori durano in carica 3 esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Articolo 25 - Delega delle funzioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il	
	Presidente ed, eventualmente, il Vicepresidente.	
	Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, od eventualmente ad un Comitato Esecutivo	
	composto da alcuni dei propri membri, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega conferita. Tuttavia non potranno essere oggetto di	
	delega, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 del	
	Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci.	
	Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materie su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei	

	consiglieri.	
	Egli fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e	
	provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti,	
	anche tramite telegramma, fax, posta elettronica o mediante	
	lettera consegnata a mano, in modo che i consiglieri ed i	
	sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Alle riunioni possono essere ammesse terze persone senza	
	diritto di voto salvo il parere contrario di anche uno solo	
	dei presenti.	
	Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla	
	base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai	
	documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare	
	con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il	
	consenso alla stessa.	
	Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni	

	interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della Cooperativa, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la	
	convenienza per la Cooperativa dell'operazione.	
	Articolo 27 - Poteri degli Amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non	
	riservate all'Assemblea.	
	Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:	
	a) convocare l'assemblea dei soci ;	
	b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi,	
	nonché la relazione al bilancio consuntivo o apposite note di	
	gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve	
	indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,	
	in conformità con il carattere cooperativo della società;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita,	
	acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;	
	e) conferire procure speciali,	

	f) assumere, nominare, licenziare il personale della	
	cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei	
	soci; per l'esclusione dei soci, formulare proposte da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	h) determinare la remunerazione degli Amministratori investiti	
	di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato	
	deliberato dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Articolo 28 - Rappresentanza sociale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio in qualsiasi grado e sede, anche in Cassazione ed	
	anche per giudizi di revocazione e davanti a qualsiasi	
	magistratura anche speciale o collegi di arbitri anche	
	amichevoli compositori.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue	
	mansioni spettano al Vice Presidente, se nominato, o in	
	mancanza o assenza di questi, ad un consigliere designato dal	
	Consiglio.	

	La rappresentanza sociale spetta anche agli altri	
	Amministratori nei limiti delle deleghe ricevute anche per il	
	compimento di singole operazioni.	
	Articolo 29 - Consiglio di Amministrazione: cooptazione.	
	In caso che vengano meno all'incarico uno o più	
	amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice	
	Civile.	
	Articolo 30 - Collegio Sindacale: composizione.	
	Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi	
	previsti dall'articolo 2543 del Codice Civile..	
	Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea	
	avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o	
	un revisore.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei	
	requisiti di legge.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Articolo 31 - Collegio Sindacale: attribuzioni.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza	

	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita	
	inoltre il controllo contabile e, a tal fine :	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato	
	Esecutivo, se nominato.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'articolo 2429 C.C. i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	

	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le	
	responsabilità di cui alle norme di legge in materia.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	TITOLO VI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 32 - Clausola compromissoria	
	Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese	
	quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le	
	altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle	
	disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti, che	
	dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci	
	stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un	
	Collegio Arbitrale.	
	La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le	

	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci	
	ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi	
	vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.	
	Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio	
	per legge l'intervento del pubblico ministero.	
	Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con	
	lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare	
	o dal momento dell'insorgere della controversia, con la	
	precisazione dell'oggetto della controversia.	
	Articolo 33 - Collegio Arbitrale.	
	Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a	
	cura del Presidente del Tribunale di Ravenna, che provvederà	
	anche alla designazione del Presidente del Collegio.	
	Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina	
	degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più	
	diligente, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto.	
	Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel	
	termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo	
	proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo	
	di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere	
	all'audizione di tutte le parti e di assicurare il	

	contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza	
	vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione	
	ritenuti più adeguati.	
	Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un	
	processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza,	
	dovrà essere motivata.	
	L'arbitrato avrà sede a Ravenna.	
	TITOLO VII	
	REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE	
	Articolo 34	
	E' fatto divieto di:	
	a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Articolo 35	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 36	

	Le clausole di cui agli artt. 34 e 35, primo comma non possono	
	essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né	
	straordinaria, e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 37 - Nomina dei liquidatori.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci, stabilendone al contempo i poteri.	
	TITOLO IX	
	NORMATIVE APPLICABILI	
	Articolo 38 - Normative applicabili.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si	
	applicheranno le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del	
	Codice Civile, le leggi speciali in materia di società	
	cooperative nonché le disposizioni sulle società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	F.to Anna Borghesi	
	F.to Mara Quagliani	
	F.to Stefania Franceschini	
	F.to Miria Cuffiani	
	F.to Simoni Sergio	
	F.to Castellon Contreras Nidia Petrushka	
	F.to Guya Bandinelli	
	F.to Elisa Branzanti	